

## **I contribuenti esonerati dal versamento dell'acconto IMU 2021**

Il “decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021, come convertito con Legge n. 69/2021), ha previsto un esonero rivolto ai titolari di partita IVA, beneficiari dei contributi statali a fondo perduto, che risultano soggetti passivi per gli immobili dove esercitano la propria attività.

Già la legge di bilancio 2021-2023, Legge n. 178/2020, aveva disciplinato alcune casistiche di esenzione IMU dirette alle categorie economiche danneggiate dalle chiusure imposte dai provvedimenti governativi. In particolare, la legge di bilancio aveva disposto le seguenti esenzioni per:

✓ **fabbricati elencati all'art. 1, comma 599, della Legge n. 178/2020, ossia:**

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per le unità immobiliari di cui al punto b) e d), vi è la necessità che tali soggetti siano anche gestori delle attività svolte;

Alle fattispecie specificate dalla Legge di bilancio 2021-2023 vanno aggiunte quelle riportate all'art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021, che individua gli immobili “posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4” dello stesso decreto n. 41/2021. In particolare, l'esenzione spetta per gli immobili utilizzati dai soggetti passivi per l'esercizio delle attività di cui sono anche gestori. Il legislatore pone, quali ulteriori requisiti essenziali, che:

- i soggetti passivi siano titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
- tali soggetti posseggano i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto, di cui al citato articolo 1, ossia abbiano fatto registrare un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Al fine di definire il perimetro di applicazione del contributo a fondo perduto, rilevante anche per l'ammissione all'esenzione IMU, il legislatore ha precisato, al comma 3 del medesimo articolo 1, che per il reddito agrario occorre fare riferimento all'art. 32 del T.U.I.R., mentre con riferimento ai ricavi, di cui all'art. 85 e 54 del medesimo T.U.I.R., è necessario che questi non superino i 10 milioni di euro.

## **Esenzione IMU 2021 per i fabbricati posseduti da soggetti passivi titolari di impresa individuale**

Il D.L. n. 41/2021, all'art. 6-sexies, ha disciplinato l'esenzione IMU per l'acconto 2021, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, con riferimento “agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”. L'esenzione “si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”.

L'esenzione per l'acconto IMU 2021 spetta solamente se il soggetto passivo, ossia il proprietario o titolare di altro diritto reale di cui all'art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, sia contestualmente titolare di partita IVA e gestore dell'attività con riferimento alla specifica unità immobiliare.